

L.R. 11 settembre 1986, n. 54 ⁽¹⁾.

Interventi per la promozione di attività socio-culturali in favore dei giovani.

(1) Pubblicata nel B.U. 1 ottobre 1986, n. 22.

Art. 1
Finalità.

La Regione, nel quadro della problematica giovanile, anche internazionale, promuove, per l'anno 1986, interventi volti a favorire, per i giovani, attività socio-culturali e l'avvio al lavoro.

Detti interventi sono strettamente correlati agli altri che la Regione assume in favore dei giovani per l'istruzione, la formazione professionale, per il superamento dei fenomeni di emarginazione, per lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive.

Art. 2
Obiettivi.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione:

- a) promuove lo scambio di idee e di esperienza tra i giovani;
 - b) favorisce la conoscenza della realtà in cui vivono e, più specificatamente, le caratteristiche, i servizi e le problematiche socio-culturali ad essa connesse;
 - c) favorisce la comprensione tra i giovani;
 - d) favorisce la partecipazione dei giovani alla soluzione dei problemi di ordine culturale, economico e sociale;
 - e) sostiene le associazioni e gli organismi che svolgono attività, senza scopo di lucro, volti a favorire un maggiore scambio di informazioni tra domanda e offerta di lavoro, nonché a sostenere i giovani nella creazione di iniziative economiche incentivate da leggi nazionali o regionali e finalizzate al sostegno dell'occupazione giovanile.
-

Art. 3
Attività.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, sono previste le seguenti attività:

1) scambi socio-culturali giovanili tra le associazioni a livello interregionale ed internazionale, attraverso:

- a) seminari di studio e di lavoro sulle problematiche giovanili;
- b) visite guidate a servizi e strutture per i giovani;
- c) mostre-manifestazioni socio-culturali;

2) studio, ricerca e documentazione sull'area giovani, anche in riferimento al mondo del lavoro e dell'occupazione giovanile;

3) attività volte a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso:

- a) orientamento professionale e conoscenza e proposizione delle possibilità di lavoro;
 - b) azione informativa e di sostegno in relazione all'attuazione di specifici provvedimenti legislativi regionali e nazionali in campo occupazionale.
-

Art. 4
Contributi.

Al fine di promuovere le attività di cui alla presente legge, la Regione eroga contributi:

a) per spese di viaggio fuori della Regione e di assicurazione a favore dei giovani, compresi nella fascia di età tra i 15 ed i 25 anni, e degli accompagnatori, in numero non superiore ad uno per ogni gruppo di dieci giovani o frazioni non inferiori a 5;

b) per spese di vitto ed alloggio per l'organizzazione di incontri o seminari, di attività informative, corsi di approfondimento socio-culturale, nonché per le spese di assicurazione in favore dei giovani e degli accompagnatori appartenenti ad associazioni di altre regioni e di altri stati che vengono in Abruzzo.

I contributi possono essere erogati nella misura massima dell'80%, per le spese di cui al punto a), del 100%, per le spese di cui al punto b), tenuto conto anche di eventuali contributi di altre amministrazioni od istituzioni, purché non vengano utilizzate attrezzature alberghiere o di ristoro superiori alla seconda categoria;

c) per le attività svolte dalle associazioni ed organismi di cui al precedente art. 2, punto e).

Per le spese di cui al punto c) i contributi possono essere erogati nella misura massima del 100%, di cui il 60% all'atto dell'ammissione della domanda ed il rimanente 40% all'atto dell'approvazione del rendiconto.

Art. 5
Gestione diretta.

La Giunta regionale, attraverso l'Ufficio per l'educazione permanente e problemi della gioventù, può realizzare direttamente iniziative interregionali ed internazionali volte alla promozione, alla verifica, all'approfondimento ed alla programmazione delle attività di cui al precedente art. 3.

Art. 6
Associazioni.

La Regione finanzia le attività di cui al precedente art. 3 mediante l'erogazione di contributi alle associazioni ed organismi che propongono programmi di attività socio-culturali per i giovani ed attività volte a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

Possono usufruire del contributo regionale, per le spese di cui ai punti a) e b) del precedente art. 4, le associazioni ed organismi a carattere regionale, le sezioni regionali di organismi nazionali, costituite da almeno due anni in Abruzzo e che abbiano una effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e culturale per quanto attiene specificatamente la problematica giovanile, e le associazioni ed organismi a carattere provinciale e comunale per "progetti giovani" di alto rilievo socio-culturale.

Per quanto riguarda i contributi relativi alle spese di cui al punto c) del precedente articolo 4, possono usufruirne le associazioni ed organismi regolarmente costituiti ed operanti nella Regione nel settore della occupazione giovanile.

Art. 7
Procedure.

Le associazioni che possono usufruire del contributo devono farne richiesta alla Giunta regionale - Ufficio per l'educazione permanente e problemi della gioventù - Pescara, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

All'istanza deve unirsi il programma dettagliato dell'attività ed il relativo preventivo di spesa, nonché la documentazione probante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.

La Giunta regionale, su proposta del componente preposto all'ufficio e d'intesa con la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri di selezione dei programmi, approva quelli più significativi sul piano socio-culturale e determina l'ammontare del contributo da erogare alle associazioni ed organismi selezionati.

Art. 8
Revoca dei contributi.

La Giunta regionale delibera la revoca del contributo concesso, in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti beneficiari di cui al precedente art. 6 della relazione sull'attività svolta e delle spese relative entro un anno dalla formale comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

Art. 9
Onere finanziari.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1986, in lire 250.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

a) cap. 324000 "fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale"

- in diminuzione . lire 250.000.000

b) cap. 042411 (di nuova istituzione ed iscrizione nel settore 4, titolo ii, categoria iv, sezione vi) denominato "interventi per la promozione di attività socio-culturali in favore dei giovani"

- in aumento. lire 250.000.000.

La partita n. 4 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio predetto, è ridotta dalla corrispondente somma di lire 250.000.000.

Art. 10
Abrogazione.

Sono abrogate le norme di cui alla *legge regionale 6 novembre 1984, n. 70*.

Art. 11
Urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.